



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 134 del 15/02/2024

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E FISIODELTA SRL PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
CARDIOLOGIA – RINNOVO 2024**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che la Società Fisiodelta Srl, proprietaria dell'Ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di I livello extradegenziale, non accreditata con il SSN, con sede legale in Domodossola (VB) - Regione Nosere n. 31 - P. IVA 01951330032, con nota acquisita al prot. di arrivo ASL VCO n. 5504 del 26/01/2024 ha chiesto a questa Azienda la disponibilità al rinnovo per l'anno 2024 dell'accordo convenzionale di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte di personale medico specialista a rapporto esclusivo afferente alla Soc Cardiologia, rivolta ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un monte ore massimo pari a 20 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 221 del 21/03/23 con la quale era già stata autorizzata ed approvata la convenzione con la Società Fisiodelta Srl per prestazioni di cardiologia sino al 31/12/2023;

dato atto che con mail del 26/01/2024 la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore della Soc Cardiologia una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo per l'anno 2024 da parte della Società Fisiodelta Srl;

preso atto:

- del parere favorevole del Direttore della SOC Cardiologia che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla struttura, ha comunicato la disponibilità ad effettuare l'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 20 ore mensili;
- dell'impegno dell'equipe della Soc Cardiologia ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore dell'Azienda per il recupero delle liste di attesa;

considerato che, acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, la Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni, con e.mail del 05/02/2024 ha trasmesso alla Società Fisiodelta Srl la bozza del disciplinare di convenzione nella quale sono dettagliate le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

dell'ASL VCO, per la necessaria condivisione e conferma del testo dell'accordo;

preso atto che, con nota acquisita al prot. in arrivo ASL VCO n. 8116 del 06/02/2024 la Società Fisiodelta Srl ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione, alle condizioni riportate nel testo allegato AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, l'accordo convenzionale tra ASL VCO e la Società Fisiodelta Srl, avente sede legale a Domodossola (VB) – Regione Nosere n. 31, per l'effettuazione di attività libero professionale rese da personale medico specialista a rapporto esclusivo afferente alla Soc Cardiologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti solventi in forma ambulatoriale della Società Fisiodelta Srl, per un monte massimo pari a 20 ore mensili;

di precisare che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale aziendale, ed è svolta alle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale
ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E FISIODELTA SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA - RINNOVO 2024;

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Bilancio esercizio
Prestazioni di cardiologia	€ 52.000,00	4.50.02.77	Anno 2024

di dare atto, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



1. **di rinnovare**, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate e relativamente al periodo che va dal **01/01/2024** al **31/12/2024** l'accordo convenzionale tra ASL VCO e la Società Fisiodelta Srl, avente sede legale a Domodossola (VB) – Regione Nosere n. 31, per l'effettuazione di attività libero professionale da parte di personale medico specialista, a rapporto esclusivo afferente alla Soc Cardiologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti solventi e in forma ambulatoriale della società Fisiodelta Srl, per un monte massimo pari a 20 ore mensili;

2. **di precisare che** l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, ed è svolta alle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA FISIODELTA SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA - RINNOVO 2024;

3. **di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Bilancio esercizio
Prestazioni di cardiologia	€ 52.000,00	4.50.02.77	Anno 2024

4. **di dare atto**, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

5. **di affidare** al Direttore della Soc Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania gli adempimenti operati-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

6. **di demandare** al Direttore della Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA FISIODELTA SRL. PER

L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA –

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

E

La FISIODELTA SRL, struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN, sita in

Domodossola (VB) alla Regione Nosere n. 31 - P.IVA 01951330032 (nel prosieguo d'atto

denominato Struttura), in possesso della autorizzazione regionale per lo svolgimento di

attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di I livello extradegenziale, nella persona del

Legale Rappresentante Dr. Paolo Zanghieri domiciliato, ai fini del presente accordo

contrattuale, presso la sede legale della Società

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC di Cardiologia, a

rapporto esclusivo ad effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe

prestazioni specialistiche ambulatoriali di Cardiologia, per un monte ore mensile pari a 20

ore, presso la sede della Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.

ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a

pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria

che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa

costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori

dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento dell'attività di cardiologia è a Domodossola, in Via

Nosere nr. 31, con un impegno massimo complessivo di 20 ore mensili.

Nel dettaglio le prestazioni eseguite dalla Struttura saranno le seguenti con le rispettive

tariffe richieste dall'ASL alla Società:

Branca	Cat.Reg	Descrizione	Tariffa richi. prestazione
08	88.72.6	Ecocardiografia	€. 105.00
08	89.43	Test cardiovascolare da sforzo cicloergometro	€. 110.00
08	89.52	Elettrocardiogramma (ECG)	€. 22.00
08	897.01	Prima visita cardiologica	€. 75.00
08	8901.02	Visita cardiologica di controllo	€. 52,00
08	88.73.5	eco(color) doppler dei tronchi sovraortici	€. 75,00

ART. 3 La Società effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 La Società si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite

presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

	effettuazione delle prestazioni:	
	- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	
	dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel	
	rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,	
	nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di	
	riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal Responsabile delegato della struttura)	
	contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione,	
	nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe,	
	data del giorno svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma.	
	ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Società per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Società si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
	libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento	
	da terzi" nel primo mese successivo utile.	
	ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte	
	le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di	
	attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Società stessa.	
	ART. 8 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e	
	art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, La Società che gestisce la struttura denominata	
	Fisiodelta Srl dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi,	
	successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, nei tre anni	

	successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'ASL VCO a ex dipendenti	
	che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso la	
	stessa Azienda sanitaria.	
	ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
	citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
	provvedimenti dell’Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell’EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell’erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell’ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale “Incaricato	
	esterno”, adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la	
	propria attività o da un suo delegato.	
	ART 10 La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2024</u> al <u>31/12/2024</u> , salvo disdetta	
	da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e	
	4	

potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli

atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma

del presente accordo.

ART. 11 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.

ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi

degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione

saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla Fisiodelta

Srl (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Direzione Provinciale VCO prot. n.

5887 del 2019).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Domodossola data _____

Per FISIODELTA Srl

Il Legale Rappresentante

(Dr. Paolo ZANGHIERI)

Omegna data _____

Per L'ASL VCO

Il Direttore Sostituto Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali

(Dr.ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ **Dr** _____

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Ecocardiografia	€. 105,00
	Test cardiovascolare da sforzo cicloergometro	€. 110,00
	Elettrocardiogramma (ECG)	€. 22,00
	Prima visita cardiologica	€. 75,00
	Visita cardiologica di controllo	€. 52,00
	Eco (color) doppler dei trochi sovraortici	€. 75,00

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Ecocardiografia	€. 105,00
	Test cardiovascolare da sforzo cicloergometro	€. 110,00
	Elettrocardiogramma (ECG)	€. 22,00
	Prima visita cardiologica	€. 75,00
	Visita cardiologica di controllo	€. 52,00
	Eco (color) doppler dei trochi sovraortici	€. 75,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
08	88.72.6	Ecocardiografia		€. 105,00	
08	89.43	Test cardiovascolare da sforzo cicloergometro		€. 110,00	
08	89.52	Elettrocardiogramma (ECG)		€. 22,00	
08	897.01	Prima visita cardiologica		€. 75,00	
08	8901.02	Visita cardiologica di controllo		€. 52,00	
08	88.73.5	Eco (color) doppler dei trochi sovraortici		€. 75,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: **CARDIOLOGIA**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

FISIODELTA SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA FISIODELTA SRL. PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CARDIOLOGIA –

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

NR. 20 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

